



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Matteo Sperduti

Procedimento n.19/2025

Ha adottato la seguente decisione nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) sig. **LISA AGOSTINI** n. tessera 50009541 (EX FISE 3297/F), tesserata con la società CERBAIA HORSE CLUB S.S.D. A R.L. e rappresentante legale della società Agr. Il Baggiago,
- b) società **CERBAIA HORSE CLUB S.S.D. A R.L.** in persona del legale rappresentante pro tempore che deve rispondere per responsabilità oggettiva per la condotta del proprio tesserato sig.ra Lisa Agostini ai sensi dell'art. 4 RdG;
- c) società **Agr. Il Baggiago** quale intestataria e proprietaria del cavallo Boombastic Di Grisandoli cavallo iscritto alla manifestazione 4 tappa Circuito Cavalli Giovani FISE+ Masaf + Alto Livello effettuato a Rocca di Papa (RM)

costituiti nel presente procedimento attraverso il difensore di fiducia Avv. Federica Farina come da giusta procura alle liti depositata unitamente alla memoria difensiva in data 1 settembre 2025

OMISSIS

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale applica le seguenti sanzioni:

- alla sig.ra **Lisa Agostini**, tessera F.I.S.E. n. 50009541, in proprio e quale rappresentante della società Agricola Il Baggiago ed intestataria del cavallo Boombastic Di Grisandoli, ai sensi dell'art. 6.1 punto XI del RdG, la sospensione del tesseramento per mesi 4. Tale sanzione comporta contestualmente anche l'inibizione dell'incolpato ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box). Tale sospensione, ai sensi della stessa norma, determina la relativa inibizione per il cavallo Boombastic Di Grisandoli, intestato alla medesima Agostini Lisa, di partecipare alle manifestazioni che si svolgano sotto l'egida F.I.S.E. sino al permanere della sospensione per il tesserato pari a mesi 4.

- società **Agr. Il Baggiago** quale intestataria e proprietaria del cavallo Boombastic Di Grisandoli in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Lisa Agostini, per responsabilità diretta in merito alle condotte del proprio presidente ai sensi dell'art. 4.1 e 4.2 RdG, la sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00 ex art. 4.1 RdG;

- società **CERBAIA HORSE CLUB S.S.D. A R.L.** in persona del legale rappresentante pro tempore, per responsabilità oggettiva per la condotta del proprio tesserato sig.ra Lisa Agostini la sanzione dell'ammenda di euro 800,00 ex art. 4.1 RdG.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per la comunicazione agli interessati presso gli indirizzi email/PEC come indicati in atti, presso l'Avvocato costituito e presso le società per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Roma, lì 3 settembre 2025.

f.to il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Matteo Sperduti